



Società Arcieri Lodrino

STATUTI

Società Arcieri Lodrino

Sede e scopo della Società

Articolo 1

Sotto il nome **Società Arcieri Lodrino** esiste una società sportiva nel senso dell'articolo 60 del Codice Civile Svizzero. La sede sociale si trova presso il Grotto Pippo a Lodrino

Articolo 2

La società ha come scopo l'esercizio e la promozione del tiro con l'arco in tutte le sue forme.

Finanze

Articolo 3

Il finanziamento della società avviene tramite i contributi annui dei soci, i contributi dei sostenitori, degli sponsor, dalle entrate delle giornate speciali e da eventuali avanzi d'esercizio.

Articolo 4

I soci sostenitori sono persone fisiche o giuridiche o enti che aiutano finanziariamente la società. Il loro contributo è libero; essi non hanno diritto al voto.

Articolo 5

Per gli impegni sociali risponde unicamente il patrimonio sociale.

Organi sociali

Articolo 6

Gli organi della società sono:

- L'assemblea dei soci
- Il comitato

Assemblea dei soci

Articolo 7

L'assemblea dei soci, è convocata con almeno dieci giorni d'anticipo dal Comitato, tramite lettera normale all'ultimo indirizzo conosciuto dei soci.

L'assemblea dei soci deve avvenire almeno una volta l'anno, al più tardi entro il 31 di marzo.

Le assemblee straordinarie sono organizzate per richiesta del Presidente, oppure per richiesta di almeno un quinto dei soci.

Articolo 8

L'assemblea dei soci è valida con la presenza minima di un terzo dei soci.

Se non vi è il numero richiesto il Presidente del giorno richiama la stessa dopo quindici minuti, dopodichè si procede ugualmente con qualsiasi numero di soci.

Le decisioni sono prese con i voti della maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le modifiche degli statuti, che richiedono la maggioranza dei due terzi dei presenti.

In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Articolo 9

Le assemblee straordinarie chiamate dal comitato: **minimo un terzo dei soci aventi diritto di voto.**

Se non vi è un numero sufficiente di soci si attende quindici minuti, dopodichè si procede ugualmente con qualsiasi numero di soci.

Articolo 10

Le assemblee straordinarie chiamate dai soci: **minimo un terzo dei soci aventi diritto di voto.**

Se non vi è un numero sufficiente di soci si attende quindici minuti, dopodichè si annulla l'assemblea.

Articolo 11

Il Presidente guida la presidenza delle assemblee ordinarie e straordinarie dei soci.

Egli può proporre ai soci presenti la nomina di un Presidente del giorno.

Articolo 12

L'assemblea dei soci (ordinaria e straordinaria) ha i seguenti poteri:

- nomina il comitato e i revisori
- approva la relazione del Presidente, dei revisori
- approva il programma delle attività
- decide sulle iniziative dei singoli soci, presentate tramite il comitato
- disbriga eventuali reclami contro gli organi del comitato
- fissa la tassa annuale
- cambia o completa gli statuti

Articolo 13

L'assemblea dei soci elegge due revisori dei conti ed un supplente e restano in carica due anni e possono venire rieletti. Il subentrante entra in carica al momento in cui uno dei due titolari è impossibilitato a continuare nella sua funzione. Essi esaminano e verificano l'inventario, la disponibilità di cassa, le fatture, la contabilità, i documenti.

Informano i soci durante l'assemblea dei soci tramite un rapporto scritto del lavoro svolto e dei suoi risultati.

I revisori nel caso costatino gravi carenze nella tenuta della contabilità, sono tenuti ad informare tempestivamente il Presidente per iscritto.

Il comitato

Articolo 14

Esso è nominato dall'assemblea.

Il comitato è composto da 5 a 7 membri.

Nel suo interno , elegge il Presidente, il vicepresidente, il segretario, il cassiere.

Esso resta in carica 1 (uno) anno ed è rieleggibile.

Dimissioni volontarie devono essere comunicate entro il 31 dicembre al comitato.

Se durante l'anno uno o più membri del comitato dimissionano con effetto immediato, i nuovi membri saranno eletti durante la prossima assemblea dei soci.

Articolo 15

Il comitato si riunisce su invito del Presidente, o per richiesta di almeno due membri del comitato, indicando il motivo, il luogo e l'ora, con almeno una settimana d'anticipo.

Le decisioni sono prese con la maggioranza. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Articolo 16

I compiti del comitato sono i seguenti:

- decide su tutte le faccende della società che non sono di competenza diretta dell'assemblea dei soci, o per le quali il comitato ha ricevuto una delega dall'assemblea dei soci
- mette in atto le decisioni dell'assemblea
- rappresenta la società verso terzi: per la firma legale della società, occorre la firma del Presidente o del Vicepresidente, unitamente alla firma di un secondo membro di comitato
- convoca l'assemblea dei soci, e per richiesta l'assemblea straordinaria
- rispetta e fa rispettare gli statuti, e provvede al buon andamento della società e al raggiungimento degli obiettivi sociali
- organizza corsi, gare, e qualsiasi altra attività atta al raggiungimento degli obiettivi sociali

Soci

Articolo 17

È considerato socio attivo chi ha pagato la tassa per l'anno in corso. Il pagamento della tassa dà diritto ad usufruire dei servizi della società.

I soci hanno diritto di votare durante le assemblee ordinarie e straordinarie dal 16° anno compiuto.

Sotto i 16 anni sono rappresentati dai genitori.

Articolo 18

Ogni socio, nel limite delle sue possibilità, si mette a disposizione per lavori di preparazione di gare e corsi.

Articolo 19

I soci che usufruiscono del campo d'allenamento, sono tenuti a rispettare il regolamento di tiro preparato dal responsabile tecnico.

Chiunque non rispetti il regolamento può essere sospeso dal club, su decisione del comitato, dopo tre richiami verbali e un richiamo scritto raccomandato.

L'assemblea dei soci decide su eventuali espulsioni.

Articolo 20

Ogni socio che ritiene di aver subito un'ingiustizia può presentare reclamo contro la decisione presa, scrivendo al Presidente della società, il quale si farà carico di presentare il caso alla prossima assemblea (ordinaria o straordinaria).

L'assemblea generale decide in merito al reclamo.

Eventuali provvedimenti disciplinari non sono sospesi dalla presentazione del reclamo.

Articolo 21

I soci onorari sono persone fisiche o giuridiche, o enti designati dall'assemblea generale per benemerienze speciali per proposta del comitato.

Essi sono esentati dal pagamento della tassa sociale; essi non hanno diritto di voto.

Scioglimento dell'associazione

Articolo 22

La società può essere sciolta mediante deliberazione dell'assemblea appositamente convocata e con la maggioranza dei due terzi aventi diritto di voto.

Il patrimonio della società in caso di scioglimento sarà investito secondo delibera dell'assemblea.

Modifiche Art. 7 e Art. 14 approvate dall'Assemblea del 13. 03. 2009